

Novità 2022 (“decreto Rilancio”)



La novità è contenuta nel comma 42 dell'articolo 1, [legge 234/2021](#), che ha inserito nel DL 34/2020 (“decreto Rilancio”) un nuovo articolo 119-ter, rubricato “*Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche*”.

Solo per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022

La disposizione ora introdotta riconosce ai contribuenti – senza fare alcuna distinzione tra soggetti Irpef e soggetti Ires – una detrazione dall’imposta lorda sui redditi in misura pari al **75%** delle spese sostenute nel **2022** per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, cioè iscritti in catasto o per i quali è stata presentata richiesta di accatastamento; pertanto, non sono agevolabili le opere, pur effettuate a quello scopo, riguardanti, però, immobili di nuova costruzione.

- L’importo pari al 19% della intera spesa sostenuta, secondo quanto previsto dall’ art. 13-bis del DPR n° 917 del 22/12/1986 e successive modifiche.

Agevolazioni Fiscali

Mai prima d’ora è stato così conveniente acquistare un montascale o un mini ascensore.

Ricorda inoltre che i montascale a poltroncina e a piattaforma, così come le piattaforme elevatrici, beneficiano dell'Iva agevolata al 4%. D.P.R. n. 633 del 26/10/1972

Invariati invece i Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Legge n. 13 del 09/01/1989 e circolare ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669 del 22/06/1989

La legge n° 13/1989 ("disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati") prevede fondi per finanziare l'installazione di poltroncine montascale di piattaforme montascale e piattaforme elevatrici.

Lo Stato concede contributi erogati tramite la Regione per l'abbattimento delle barriere architettoniche al domicilio del disabile o nei Centri per disabili.

Chi ne ha diritto

Hanno diritto a presentare la domanda di contributo:

i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti

coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente

i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari

i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di persone con disabilità

N.B. Nell'assegnazione dei contributi, la precedenza viene riservata ai disabili in possesso di una certificazione attestante una invalidità totale con difficoltà di deambulazione.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata al sindaco del comune in cui è sito l'immobile nelle seguenti modalità:

in carta da bollo

entro il 1° Marzo di ogni anno

dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l'immobile nel quale egli ha la residenza

abituale e per opere volte a rimuovere gli ostacoli alla sua mobilità.

Nel caso la domanda venga presentata entro il 1° di Marzo la relativa richiesta rientrerà nel fabbisogno dell'anno in corso. Le domande possono, peraltro, essere presentate in qualsiasi giorno dell'anno successivo al 1° di Marzo e, solo se approvate dal Comune, l'interessato può eseguire l'intervento. Tali domande rientrano però nel fabbisogno dell'anno successivo.

Cosa deve essere allegato alla domanda

Alla domanda di concessione del contributo è necessario allegare:

1. l'istanza contenente la descrizione anche sommaria delle opere e della spesa prevista. Non è necessario un preventivo analitico né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto, anche se per opere di una certa entità è consigliabile ricorrere ad un progettista;
2. il certificato medico (che può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico), in carta semplice, attestante l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l'handicap consiste in una menomazione o limitazione funzionale permanente.

Qualora il disabile sia riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ove voglia avvalersi della precedenza prevista nell'assegnazione dei contributi, deve allegare anche la relativa certificazione della ASL; si ritiene che possano essere accettate anche certificazioni di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche (es. invalidità di guerra, servizio, lavoro ecc.)

3. l'autocertificazione in cui specificare l'ubicazione dell'immobile dove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire (via, numero civico ed eventualmente l'interno). Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di segnalazioni;
4. la dichiarazione in cui specificare che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati o né sono in corso di esecuzione.

Si deve altresì precisare se per le medesime opere siano già stati concessi altri contributi.

Il disabile deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell'immobile su cui si intende intervenire.

Non si ha diritto ai contributi se l'immobile è dimora solo saltuaria o stagionale o precaria; si perde inoltre diritto al contributo se dopo aver presentato l'istanza o dopo aver effettuato i lavori si cambia dimora.

Dopo aver presentato la domanda gli interessati possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, correndo il rischio della eventuale mancata concessione di contributo.

L'erogazione del contributo da parte del comune viene fatta dopo l'esecuzione dell'opera e sulla base delle fatture quietanzate.

Aliquota iva agevolata 4%

D.P.R. n. 633 del 26/10/1972